

Legislatura 19^a - 2^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 198 del 22/10/2024

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1256](#)

Art. 1

1.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente

«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-*quater*, comma 2, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata».

1.2

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «secondo» con la seguente: «terzo».

1.3

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private,» con le seguenti: «strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza».

1.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "o private".

1.5

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «pubbliche o private» inserire le seguenti: «e sui mezzi mobili di soccorso».

1.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole "dall'articolo 583-quater" con le seguenti: "dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-quater, comma 2,"

1.7/Comitato legislazione

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «dall'articolo 583-quater» inserire le seguenti: «, secondo comma».

1.8

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 583-quater,» inserire le seguenti: «secondo comma,».

1.9

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «cose ivi esistenti o comunque destinate» con le seguenti: «strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati»;*

b) *sostituire le parole «fino a 10.000 euro» con le seguenti «da 1.500 euro a 50.000 euro».*

1.10

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «cose ivi esistenti o comunque destinate» con le seguenti: «strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati».

1.11

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Bilotti](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, dopo le parole: «inservibili cose» inserire le seguenti: «mobili o immobili».

1.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole "ivi esistenti o comunque"

1.13

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi esistenti o comunque».

1.14

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "ivi esistenti o comunque".

1.15

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole "ivi esistenti o comunque" con le seguenti: "mobili o immobili".

1.16

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ivi esistenti o comunque» con le seguenti: «mobili o immobili».

1.17

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «o comunque» con le seguenti: «esclusivamente».

1.18

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «o comunque» con la seguente: «comunque».

1.19

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "con la reclusione da uno" sono sostituite con le seguenti: "con la reclusione da tre mesi".

1.20

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola "cinque" con la seguente: "quattro"

1.21

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno o nelle pertinenze di un reparto di emergenza-urgenza».

Art. 2

2.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: "a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale";

a-bis) all'articolo 381, comma 2, lettera h) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo e terzo comma».

2.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale;

c-ter) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale;»

2.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «a-ter), sostituire le parole "dall'articolo 583-*quater*, secondo comma," con le seguenti: "dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-*quater*, comma 2,"*

2.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere la lettera b).

2.6/Comitato legislazione

[Giorgis](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, premettere le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì» e sopprimere le parole da: «, si considera comunque in stato di flagranza» fino alla fine del capoverso.

2.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 382-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».

2.8

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" sostituire le parole: «cose ivi esistenti o comunque destinate» con le seguenti: «strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati».

2.9

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" dopo la parola: «cose» inserire le seguenti: «mobili o immobili».

2.10

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis), sopprimere le parole "ivi esistenti o comunque".

2.11

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", sopprimere le parole: «ivi esistenti o comunque».

2.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis), sostituire le parole "ivi esistenti o comunque" con le seguenti: " mobili o immobili".

2.13

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", sostituire le parole: «ivi esistenti o comunque» con le seguenti: «mobili o immobili».

2.14

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" sostituire le parole «o comunque» con le seguenti: «esclusivamente».

2.15

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" sostituire le parole: «o comunque» con la seguente: «comunque».

2.16

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis), sostituire le parole ", sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto." con le seguenti: "si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo"

2.17

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", sostituire dalle parole: «, sulla base di documentazione video-fotografica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «si trovi nelle condizioni di cui al primo comma.».

2.0.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Congedo per le vittime di aggressione)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il

datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1. »

2.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Congedo per le vittime di aggressione)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente,

salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1."

2.0.3

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un «Registro dei mancati infortuni», come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo

decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.

3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».

2.0.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un « Registro dei mancati infortuni », come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.

3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. »

2.0.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un « Registro dei mancati infortuni », come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.

3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. "

2.0.6

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di valutazione dei rischi)

1. All'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*) Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, in sede di valutazione di rischi presta, altresì, particolare attenzione alla possibile presenza di fattori che possono favorire l'esposizione al rischio e l'importanza di tener conto di eventi sentinella, tipologia di attività e tipologia di utenza al fine di individuare i gruppi omogenei su cui procedere con priorità alla valutazione dei fattori di rischio.».

2.0.7

[Russo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «all'erogazione di prestazioni sanitarie» sono aggiunte le seguenti: «, compresa la tutela degli operatori sanitari da atti di violenza o minaccia,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività di prevenzione sono da attuarsi mediante un'adeguata valutazione del rischio nel documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e l'applicazione delle Raccomandazioni dettate dal Ministero della Salute»..».

2.0.8

Potenti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 12 febbraio 1968, n. 132)

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

m-bis) presidio fisso di sicurezza affidato a personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi, gli effetti sulla sicurezza negli ospedali, nonché l'effettiva istituzione dei presidi delle Forze di polizia nei presidi ospedalieri, entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'interno istituisce una banca dati, consultabile dal pubblico, contenente i dati relativi al ripristino dei presidi e al numero di eventuali aggressioni o episodi violenti a danno dei sanitari.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni di attuazione della presente disposizione.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "ad eccezione del comma 4 dell'articolo 2-bis."»

2.0.9

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 2 - bis

(Fondo per la sicurezza negli ospedali)

1. Al fine di incrementare il livello di sicurezza del personale e degli utenti nell'ambito nei presidi ospedalieri pubblici, è istituito presso il Ministero della Salute un fondo, denominato « Fondo per la sicurezza degli ospedali » con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero della Salute con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le seguenti finalità:

a) aumento dei presidi di polizia negli ospedali pubblici;

b) installazione di telecamere di videosorveglianza nelle aree critiche per monitorare e prevenire comportamenti violenti;

c) formazione specifica per il personale sanitario sulla gestione di situazioni di conflitto con gli utenti;

d) campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per promuovere il rispetto e la collaborazione con il personale sanitario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2.0.10

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie)

1. Allo scopo di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, sono assicurati presidi della Polizia di Stato nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, pubbliche e private.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie" con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero dell'intero, di concerto con il Ministero della salute e con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare riferimento al numero di soggetti annui da assumere e alla

qualifica professionale nonché alla media di accessi annui alle strutture sanitarie, alla carenza del personale e al rapporto dell'indice di criminalità dei territori.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 20 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

Conseguentemente:

All'articolo 16 del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il comma 1-*bis* è soppresso.

2.0.11

[Lorenzin](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Misure in materia di videosorveglianza presso i presidi sanitari)

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario che svolge la propria attività nell'ambito dei presidi sanitari operanti sul territorio nazionale, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno dei presidi medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:

a) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.12

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 256-bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n.635)

1. All'articolo 256-bis, del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Rientra, inoltre, nei servizi di sicurezza complementare da svolgersi esclusivamente a mezzo di guardie giurate la vigilanza delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semi-residenziali, pubbliche o private, a tutela delle strutture medesime e del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria. In tale ambito rientra anche la vigilanza svolta mediante i dispositivi di videosorveglianza. Il Ministro dell'interno disciplina le modalità di affidamento ed esecuzione dei servizi, nonché la formazione e la certificazione delle guardie giurate da adibire ai medesimi."».

2.0.13

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 3

3.1

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Videosorveglianza)

1. Al fine di disincentivare la commissione dei delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche, anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 382-*bis*, comma 1-*bis* del codice di procedura penale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-*ter* del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare esclusivamente all'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza del citato personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Congedo per le vittime di aggressione)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo

massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1.».

3.3

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni concernenti l'installazione di cartelli informativi)

1. All'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, pubbliche e private sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che informano delle disposizioni previste di cui al presente decreto e delle relative sanzioni.

2. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su

proposta del Ministro della salute, sono definiti i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 mila euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.4

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione)

1. Al fine di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e far fronte alla grave carenza di personale e di ridurre le liste di attesa, è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione", con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante il proporzionale incremento delle aliquote delle accise applicabili alle sigarette di cui agli articoli 39-*bis*, comma 1, lettera b) e 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

3.5

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Supporto psicologico)

1. Al fine di fornire al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura un sostegno adeguato e strutturale in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* dovute alla recrudescenza di episodi di violenza all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie, presso ciascuna struttura sono istituiti sportelli di assistenza psicologica.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza al personale che ne faccia richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della Salute sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero del personale, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.6

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Corsi di formazione e sensibilizzazione del personale)

1. Al fine di contrastare il fenomeno delle aggressioni in danno al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura e di garantire a tali professionisti di poter svolgere la propria attività in condizioni di maggiore sicurezza e controllo, sono istituiti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione, alla gestione delle situazioni di conflitto nonché alle tecniche di comunicazione efficace e di *de-escalation* delle situazioni potenzialmente violente per acquisire le competenze sulla prevenzione delle aggressioni e sulla gestione delle dinamiche conflittuali con i pazienti e i loro familiari.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.7

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione specifica.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.8

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Campagne di sensibilizzazione nazionale)

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica circa il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministero della Salute e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale da svolgere per l'anno 2025, volta a evidenziare le conseguenze legali e morali a cui vanno in contro i soggetti che compiono tali deplorable azioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.9

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(*Gratuito patrocinio*)

1. All'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-*quinquies*) La persona offesa dal reato di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

G/1256/1/2

[Trevisi](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1256 - "Conversione in legge del decreto-legge 1à ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria",

premessi che:

la fuga dei medici, in particolare dei neo-laureati, e degli infermieri, causata prevalentemente dal concorso di condizioni di lavoro gravose e eccessivo carico di responsabilità e stipendi inferiori rispetto alla media dei colleghi europei, rappresenta uno dei problemi predominanti del Servizio sanitario nazionale;

il trasferimento in altri Paesi di un numero sempre più elevato di medici e di infermieri, oltre a generare disagi sotto il profilo organizzativo del sistema sanitario, determina una preoccupante carenza di personale con ricadute negative sulla qualità dei servizi erogati e la scarsa affidabilità degli stessi;

con riferimento ai giovani laureati, risulta in costante aumento il numero di coloro che non vogliono prestare servizio nei pronto-soccorso o nei reparti di chirurgia, radioterapia, nefrologia. I dati definitivi delle immatricolazioni per assegnare i 15.256 contratti di specializzazione messi a bando è emerso che non sono stati coperti nel 25% dei casi, con punte massime che arrivano al 50% per il corso di chirurgia generale o toracica, il 70% per la medicina d'emergenza (quella del pronto soccorso) fino agli estremi dell'82% dei posti deserti in radioterapia o del 90% dei contratti per diventare microbiologi e virologi;

il Pronto soccorso è la sintesi più estrema degli evidenti disagi nostro sistema sanitario, rilevato che ogni giorno un considerevole numero di cittadini non riesce ad

accedere in tempi rapidi all'assistenza d'emergenza, aggravando le criticità organizzative che si sono stratificate negli anni;

nel mese di maggio 2024, la commissione Affari Sociali della Camera ha stimato che nei Pronto soccorso sarebbero necessari oltre 4.500 medici e circa 10mila infermieri in più. È la ragione per cui questi reparti sono diventati la frontiera più avanzata del fenomeno dei «medici a gettone», ingaggiati tramite le cooperative a colpi di 1.200 euro al giorno;

il servizio prestato nei Pronto soccorso, nei reparti nevralgici, durante le guardie mediche, nel servizio del 118, non è più sicuro per gli operatori;

come emerge dai dati dello scorso settembre pubblicati dall'Amsi - Associazione medici di origine straniera in Italia - e dall'Umem - Unione medica euro mediterranea -, le aggressioni contro i professionisti sanitari in Italia sono aumentate del 38% negli ultimi 5 anni a causa della carenza di personale che genera tempi di attesa eccessivamente lunghi, talvolta con gravi conseguenze per i pazienti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere una programmazione sanitaria al fine di decongestionare le strutture dedicate alla gestione delle emergenze e a prevedere, contestualmente, un aumento delle retribuzioni dei medici e degli infermieri che ivi prestano il loro servizio, garantendo un'assistenza omogenea sul territorio.

Coord.1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso, dopo la parola: «socio-sanitario» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, la parola: «video-fotografica» è sostituita dalla seguente: «videofotografica».